

REGOLAMENTO (CEE) N. 3644/91 DELLA COMMISSIONE
del 13 dicembre 1991
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2795/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2795/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia sarà confermato o sostituito a decorrere dal 16 dicembre 1991 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 13 dicembre 1991, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Corrente 12 ⁽¹⁾	1° term. 1 ⁽¹⁾	2° term. 2 ⁽¹⁾	3° term. 3 ⁽¹⁾	4° term. 4 ⁽¹⁾	5° term. 5 ⁽¹⁾
Semi raccolti	22,280	22,202	22,219	22,002	22,128	22,086

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per gli Stati membri ad eccezione della Spagna.

(¹) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(²) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

(³) GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 22.

(⁴) GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 57.